VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 47, LEGGE N.428/1990 come modificato dal d.lgs 18/2001

Addi, 02 novembre 2005, in Roma si sono incontrati:

- A & C ADIVAR-COMIFAR S.p.A., rappresentata dai Sigg. G. Guaglione e F.R. Riso
- COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A., rappresentata dai Sigg. G.Nicolis e S. Montinaro

- Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILCAMS/CGIL - FISASCAT/CISL E UILTUCS/UIL Nazionali, rappresentate rispettivamente dai Sigg. L.Coppini, G.Pirulli e A. Magnifico, A.Vargiu

- Una rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILCAMS/CGIL - FISASCAT/CISL E UILTUCS/UIL Territoriali

- Una rappresentanza delle RSU/RSA delle Unità Distributive, della Sede di ADIVAR-COMIFAR e di COMIFAR DISTRIBUZIONE

Per effettuare l'esame di cui all'art.47, legge n.428/1990, come modificato dal d.lgs 18/2001.

Premesso che:

- la strategia di Comifar S.p.A., cui appartengono ambedue le società, è finalizzata, da un lato ad offrire un'adeguata risposta organizzativa a fronte della sempre maggiore competitività del mercato che caratterizza il settore della distribuzione farmaceutica, dall'altro a raggiungere l'obiettivo strategico di creare un'unica società di distribuzione per l'intero territorio italiano;

- per il raggiungimento di tali scopi A&C Adivar Comifar S.p.A. sarà incorporata in Comifar Distribuzione S.p.A.;

- al fine di adempiere agli obblighi di legge, con lettera del 14 ottobre 2005, regolarmente pervenuta a tutti i destinatari, COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A. e A & C ADIVAR-COMIFAR S.p.A., hanno attivato la procedura di cui all'art.47, legge 29 dicembre 1990 n.428, come modificato dal D.Lgs n° 18/2001, comunicando il trasferimento d'azienda nella articolazione e secondo le modalità previste nella stessa lettera di apertura della procedura, i cui contenuti si devono intendere qui integralmente richiamati;

- a seguito della attivazione della procedura in parola, le Parti si sono incontrate in data odierna ed hanno esaminato ed ampiamente discusso i motivi della programmata fusione e le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori con le relative implicazioni;

A conclusione di tale incontro hanno raggiunto il seguente accordo:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, le RSA e le RSU dichiarano di avere preso atto, sulla base dei chiarimenti forniti dalle società, dei motivi che hanno determinato la fusione per incorporazione della A&C Adivar Comifar S.p.A. nella Comifar Distribuzione S.p.A. (d'ora in poi Comifar) e dichiarano il loro apprezzamento per gli elementi conoscitivi forniti.

3. I trasferimenti dei rapporti di lavoro dei dipendenti interessati dall'operazione, *ex* art. 2112 c.c., avranno effetto dal momento dell'efficacia della fusione, prevista per il 1° dicembre 2005. La data esatta del trasferimento dei rapporti di lavoro dall'una all'altra società sarà comunicata ai singoli lavoratori con apposita lettera.

4. A seguito dell'operazione di fusione, tutto il personale dipendente in forza ad A&C Adivar Comifar passerà, senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 del c.c., alla Comifar ed i rapporti di lavoro, ferme restando la tipologia e le condizioni contrattuali in atto (es.: tempo determinato; part-time ecc.) proseguiranno ad ogni e qualsiasi effetto con la Società incorporante.

5. Le Parti concordano che continuerà a trovare applicazione il CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. A tutti i lavoratori trasferiti verranno mantenuti i trattamenti normativi e la retribuzione individuale globale di fatto percepita. La stessa potrà eventualmente essere diversamente strutturata per motivi di omogeneità all'esito degli approfondimenti che verranno realizzati, senza che ciò comporti alcun vantaggio o svantaggio per i lavoratori o per la Comifar. Restano inoltre validi gli accordi aziendali e/o di Centro di Distribuzione in atto al momento del trasferimento dei rapporti di lavoro, fermi restando i relativi criteri ed ambiti di applicazione. Ai lavoratori assunti in data successiva all'operazione di fusione, saranno applicati gli accordi aziendali vigenti alla data di assunzione nelle relative sedi di lavoro.

6. Sotto il profilo della struttura organizzativa, nel caso in cui dovesse esserci la necessità di realizzare eventuali modifiche, la Comifar si impegna a sottoporre preventivamente alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori un piano industriale. Le OO.SS. e le R.S.U./R.S.A. prendono atto delle dichiarazioni aziendali e sottolineano l'esigenza della salvaguardia dell'occupazione.

7. L'operazione contiene le garanzie occupazionali per tutti i dipendenti oggetto del trasferimento, cosi come previsto dall'art. 2112 c.c. e dall'art. 47 legge 428/1990 e successive modifiche.

8. Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente accordo, intendono dare continuità al sistema delle relazioni sindacali in atto.

9. Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di avere compiutamente esperito e positivamente concluso la procedura di cui all'art. 47, legge 29/12/1990 n° 428 e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto

A&C ADIVAR-COMIFAR S.p.A.

FILCAMS/CGIL-FISASCAT/CISL-UILTUCS/UIL Nazionali

COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A

FILCAMS/CGIL-FISASCAT/CISL-UILTUCS/UIL Territoriali

Le RSU/RSA